



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Piazza Mariano n.28 - 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.com
Pec: barbaraperra@pec.it

La disciplina dei buoni pasto

L'articolo 51 comma 2 lettera c) del [TUIR](#), in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito da lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 €, aumentato a 8 € nel caso in cui siano rese in forma elettronica.

La ratio del legislatore è di detassare le erogazioni ai dipendenti legate alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Con riferimento al trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA dei servizi sostitutivi di mense aziendali, nella [Risoluzione n. 63/2005](#) è stato precisato che "*Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l'erogazione agli stessi di somme finalizzate all'acquisto di pasti, è regolata dall'articolo 51 (già 48), comma 2, lett. c), del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:*

- *gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;*
- *prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);*
- *corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.*

Considerato che il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili per escludere il pasto del dipendente, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito, nella CM n.326/1997 è stato chiarito che **il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità** che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

Ad esempio,

può istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un'altra categoria e provvedere all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un'indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.

Ad ogni modo, a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare.

Tenuto conto del tenore letterale della norma, è, invece, da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere anche l'indennità sostitutiva del servizio di mensa. Analogamente, in presenza di indennità sostitutiva e ticket restaurant non è possibile, con riferimento alla stessa giornata, cumulare le due prestazioni sostitutive fino a raggiungere la predetta soglia di esclusione, ma è necessario assoggettare a

tassazione integralmente una delle due.

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto del buono pasto è integralmente deducibile. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 6/2009 ha chiarito che poiché la fornitura di buoni pasto rappresenta un servizio di mensa la stessa non è soggetta al limite del 75% di deducibilità previsto dall'articolo 109, comma 5, Tuir. Inoltre, il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni pasto è deducibile anche ai fini Irap.

Trattamento contabile - Nel momento in cui il datore di lavoro acquista il buono pasto dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice e in contropartita rileverà un credito diverso verso la stessa. In applicazione del principio della competenza economica il costo relativo a questa erogazione si avrà solo nel momento in cui il lavoratore dipendente ricever il buono.

Il conto patrimoniale, rilevato tra gli "altri crediti" (voce C.5 di Stato Patrimoniale), acceso nei confronti della società fornitrice dei buoni pasto si estinguerà con la consegna del buono al dipendente e la relativa rilevazione del costo, che andrà inserito in bilancio tra i costi per servizi (voce B.7 del Conto Economico) in quanto si tratta di un onere sostenuto a fronte dell'erogazione di un servizio.

L'esercizio che riceverà il buono pasto all'atto della somministrazione emetterà uno scontrino fiscale, con la dicitura "corrispettivo non incassato". Solitamente gli esercenti a fine mese emettono una fattura complessiva dei pasti somministrati con pagamento tramite buono pasto nei confronti della società che ha emesso il ticket.